



Il Presidente della Regione

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 8 DEL 31 MAGGIO 2022**

Oggetto: Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga parziale O.P.G.R. n.5 del 01.04.2022 siccome modificata con O.P.G.R. n. 7 datata 11.05.2022 .

VISTI

- l'art. 32 della Costituzione;
- lo Statuto della Regione Abruzzo;
- il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTI

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- le Delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio e del 7 ottobre 2020;
- le Delibere del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio e del 21 aprile 2021;

VISTI

- il D.L. 23.07.2021 n. 105 convertito con modificazioni dalla L.13.09.2021 , n.126;
- Il D.L. del 24 dicembre 2021 n.221 convertito con L.18.02.2022 n. 11;
- Il D.L. n. 24 del 24.03.2022 , convertito con L.19 maggio 2022 n.52;
e la precedente normativa dagli stessi decreti richiamata;

VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute emanate nell'annualità 2021 e nell'annualità 2022, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la OPGR N. 5 del 1 aprile 2022 con oggetto "Misure urgenti per il contenimento del virus da COVID-19. Proroga di OPGR o parte di esse richiamate nel corpo del provvedimento" , siccome modificata con O.P.G.R. n. 7 dell'11.05.2022;

DATO ATTO della nota prot.RA/ 0214001/22 del 31.05.2022, con la quale il Dipartimento Sanità - preso atto di quanto significato dai Servizi "Assistenza Farmaceutica", "Accreditamento e Accordi contrattuali " e "Programmazione socio sanitaria" - ha motivatamente proposto la proroga parziale dell'O.P.G.R. n.5/2022, con riferimento alle seguenti disposizioni:

- 1) dispensazione attraverso le farmacie convenzionate pubbliche e private dei farmaci di fascia A necessari ai pazienti in regime di ADI, seguendo il canale della convenzionata, ad eccezione fatta per i farmaci del PHT attualmente in "Distribuzione in Nome e per Conto" che continuano a seguire le modalità di distribuzione già in atto, previa prescrizione da parte dei medici di medicina generale con la ricetta dematerializzata (punti 2-3-4-5 dell'O.P.G.R. n. 43 del 20 aprile 2020) : **proroga al 31 luglio 2022;**
- 2) rinnovo da parte del Medico di Medicina Generale delle prescrizioni relative alle specialità medicinali classificate in fascia A e H con ricetta limitativa (RRL e RNRL) non sottoposti a Piano Terapeutico e prescrivibili solo da centri ospedalieri e/o specialisti (punto 12 dell'O.P.G.R. n. 7 del 13.03.2020): **proroga al 31 luglio 2022;**

- 3) assistenza sanitaria integrativa a pazienti celiaci - disposizioni di carattere eccezionale e temporaneo sull'utilizzo dei buoni per la fruizione dei prodotti dietoterapici privi di glutine nella fase dell'emergenza COVID -19 (punto 2) dell'ordinanza n. 25/2020)-: **proroga al 31 dicembre 2022** ;
- 4) prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa recate dalla OPGR n. 60 del 15 maggio 2020 : **proroga al 31 dicembre 2022**;

ATTESO CHE , con riferimento al precedente punto 2) la nota summenzionata propone, altresì, di disporre affinché le Direzioni Generali delle AA.SS.LL. pongano in essere ogni utile strategia per la gestione di eventuali liste d'attesa anche estendendo il numero di visite prenotabili con CUP di II livello, in modo che gli specialisti possano riservare un numero sufficiente di visite per il rinnovo urgente delle prescrizioni soggette a ricetta limitativa;

DATO ATTO

- che la proroga parziale dell'O.P.G.R. sopra citata si ritiene necessaria ed urgente – stante la scadenza alla data odierna delle correlate disposizioni nella stessa contenuta - per le motivazioni indicate nella nota prot.RA/ 0214001/22 del 31.05.2022 del Dipartimento Sanità;
- del parere di regolarità tecnico-amministrativa e del parere di legittimità del presente provvedimento, espressi con la firma del Direttore del Dipartimento Sanità, apposta in calce al presente Decreto;
- altresì, che il presente Decreto non reca oneri a carico del bilancio regionale;
- infine, che il presente Decreto può essere pubblicato integralmente non recando dati da omettere o minimizzare, ai sensi della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati ed ai sensi della L.R. n. 1 del 2022, art. 20, comma 5;

Tanto premesso, sulla scorta di istruttoria svolta da parte dei competenti Uffici

ORDINA

1. DI **PROROGARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, il punto 1 del dispositivo dell'O.P.G.R. n. 5/2022 :
 - a) **sino al 31 luglio 2022**, limitatamente alla parte in cui prevede la proroga della vigenza delle disposizioni di cui ai punti 2-3-4-5 dell'O.P.G.R. n. 43 del 20 aprile 2020;
 - b) **sino al 31 luglio 2022**, limitatamente alla parte in cui prevede la proroga della vigenza delle disposizioni di cui al punto 12 dell'O.P.G.R. n. 7 del 13.03.2020 (misura prorogata con successive Ordinanze P.G.R. n. 23/2020, n. 37/2020, n. 43/2020);
 - c) **sino al 31.12.2022**, limitatamente alla parte in cui prevede la proroga della vigenza delle disposizioni di cui al punto 2 della OPGR n. 25 del 7 aprile 2020 recante "Assistenza sanitaria integrativa a pazienti celiaci - disposizioni di carattere eccezionale e temporaneo sull'utilizzo dei buoni per la fruizione dei prodotti dietoterapici privi di glutine nella fase dell'emergenza COVID -19";
 - d) **sino al 31.12.2022** , limitatamente alla parte in cui prevede la proroga della vigenza delle disposizioni di cui alla OPGR n. 60 del 15.05.2020 in materia di prestazioni di Assistenza protesica e di Assistenza integrativa;
2. di stabilire che Direzioni Generali delle AA.SS.LL. pongano in essere ogni utile strategia per la gestione di eventuali liste d'attesa dovessero generarsi in ragione di quanto disposto al precedente punto 1.b), anche estendendo il numero di visite prenotabili con CUP di II livello, in modo che gli specialisti possano riservare un numero sufficiente di visite per il rinnovo urgente delle prescrizioni soggette a ricetta limitativa;
3. le disposizioni della presente ordinanza hanno decorrenza immediata ;
4. che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Direttore del Dipartimento Sanità

Dr. Claudio D'Amario

f.to. digitalmente

L'Assessore alla Sanità

Dr.ssa Nicoletta Veri

f.to. digitalmente

Il Presidente della Giunta Regionale

Dr. Marco Marsilio

f.to. digitalmente